



SCUOLA PER TE

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. DEFINIZIONI UTILI	3
3. DESTINATARI	3
4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ	5
5.1 Canali di segnalazione della Fondazione	5
5.2 Contenuto della segnalazione	8
5.3 Gestione della segnalazione	8
5.4 Fase istruttoria	9
5.5 Conclusione del procedimento	10
6. TUTELA DEL SEGNALANTE	11
6.1 Tutela dell'identità del Segnalante	11
6.2 Misure di protezione del Segnalante	12
6.3 Responsabilità del Segnalante	13
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
8. CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE	14
8.1 SEGNALAZIONE AD ANAC	14
8.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA	15
8.3 DENUNCIA	16





SCUOLA PER TE

1. INTRODUZIONE

La presente procedura (di seguito la **Procedura**) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione (cd. **Whistleblowing**) riferibili al personale della **Fondazione Sacro Cuore** (di seguito la **Fondazione**), in attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (in seguito, il **Decreto**), pubblicato in G.U. in data 15.03.2023 e recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione". La Procedura tiene conto, inoltre, delle Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") con propria Delibera n°311 del 12 luglio 2023. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura, resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente per la trasmissione di segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e/o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC, nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.





SCUOLA PER TE

2. DEFINIZIONI UTILI

- **Segnalante:** il soggetto che effettua la segnalazione
- **Segnalato:** il soggetto coinvolto e menzionato nella segnalazione del presunto illecito
- **Facilitatori:** la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo
- **Gestore della segnalazione:** soggetto individuato dalla Fondazione per la gestione del canale interno della segnalazione
- **Canale della Fondazione:** canale di segnalazione messo a disposizione dalla Fondazione
- **Canale esterno:** canale di segnalazione disponibile presso ANAC

3. DESTINATARI

I **Destinatari** a cui si rivolge la Procedura sono:

- tutti i vertici e i componenti degli organi sociali della Fondazione;
 - i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci della Fondazione nonché, a titolo non esaustivo, i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso la Fondazione e, in generale, tutti coloro che sono in possesso di informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.
- Rientrano, altresì, tra i destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

La Procedura si applica alla Fondazione, che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna.

Il campo di applicazione riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.



SCUOLA PER TE

Le Segnalazioni possono anche essere anonime, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché riguardanti le violazioni oggetto della normativa sul Whistleblowing.

Cosa può essere oggetto di segnalazione

Sono oggetto di Segnalazione da parte del Segnalante le condotte di seguito elencate:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione

Non saranno prese in considerazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

In ogni caso, sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di



SCUOLA PER TE

lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;

- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;
- comunicazioni relative al conflitto di interessi;
- le attività che rientrano nel perimetro della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
- reclami commerciali;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, che seguiranno il canale indicato in calce alle informative sul trattamento dei dati personali.

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITA'

5.1 Canali di segnalazione della Fondazione

E' obbligo per i Destinatari della presente Procedura, qualora vengano a conoscenza di informazioni su eventuali violazioni, effettuare una segnalazione attraverso i canali di segnalazione di seguito descritti.





SCUOLA PER TE

La Fondazione ha attribuito la gestione delle Segnalazioni alla Gestore della segnalazione, costituita da un soggetto esterno specificatamente formato al riguardo, individuato nello Studio legale MaggiLegal, con sede in via Melchiorre Gioia, n. 64, 20125 – Milano (MI). Dunque, il Gestore della segnalazione è destinatario delle Segnalazioni secondo la presente Procedura.

Il Segnalante deve inviare la Segnalazione tramite uno dei canali istituiti dalla Fondazione: canale scritto o orale. Le Segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

1. SEGNALAZIONE SCRITTA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE: Per le Segnalazioni tramite il servizio postale, il Segnalante in via preferenziale utilizza la modulistica che qui si allega (**All. 1**), da inviare al seguente indirizzo:

Gestore della segnalazione dello Studio legale MaggiLegal, con sede in via Melchiorre Gioia, n. 64, 20125 – Milano (MI), che all'esterno rechi la dicitura "NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING".

Il modulo deve essere compilato dal Segnalante in tutte le sue parti, al fine di fornire al Gestore della segnalazione tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della Segnalazione.

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la Segnalazione venga inserita in una busta chiusa, i dati del Segnalante all'interno di una diversa busta chiusa ed entrambe le buste devono poi essere inserite all'interno di una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "NON APRIRE – RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING".

2. SEGNALAZIONE ORALE TRAMITE INCONTRO DEDICATO: Solo se richiesto dal Segnalante, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole in accordo con il Gestore della segnalazione.

Il gestore della segnalazione registra la Segnalazione sul registro delle Segnalazioni whistleblowing fornendo una numerazione progressiva per ciascuna Segnalazione. Il contenuto della Segnalazione e il nominativo del soggetto Segnalante saranno inseriti in una busta chiusa al cui esterno verrà indicato solo il numero progressivo di Segnalazione.

Solo se richiesto dal Segnalante, il Gestore della segnalazione potrà fissare incontri diretti entro un termine ragionevole da concordare con il Segnalante, in luogo di volta in volta stabilito, eventualmente presso gli uffici del Gestore della segnalazione, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa. Dell'incontro viene redatto



SCUOLA PER TE

apposito verbale che verrà conservato con le modalità previste per la conservazione delle Segnalazioni scritte. La persona Segnalante può verificare, rettificare, confermare il verbale dell'incontro mediante sottoscrizione del verbale.

Viene istituito un archivio da parte del Gestore della segnalazione. La responsabilità della gestione dell'archivio delle Segnalazioni, cartacee e orali, e della relativa documentazione è a cura del Gestore della segnalazione, stesso che predisporrà un archivio cartaceo con accesso riservato al personale del Gestore della segnalazione, collocato presso gli uffici della Fondazione in armadio dedicato provvisto di chiusura, le cui chiavi sono nell'esclusiva disponibilità del Gestore della segnalazione. Presso l'archivio cartaceo sono custoditi il registro delle Segnalazioni cartacee, i nominativi dei Segnalanti, nonché tutti gli accertamenti istruttori del caso. Le segnalazioni ricevute oralmente dal Gestore della segnalazione, nel corso dell'incontro con il Segnalante sono verbalizzate formalmente, verificate e sottoscritte dal Segnalante, nonchè sottoposte alle medesime modalità e termini di conservazione delle Segnalazioni cartacee e orali sopra descritte. Qualora il Gestore della segnalazione si trovi in posizione di conflitto di interessi, la Segnalazione sarà gestita da un soggetto, di volta in volta individuato, idoneo a sostituire la Funzione nella gestione e analisi della Segnalazione. Tale soggetto sarà sottoposto ai medesimi obblighi di riservatezza del Gestore della segnalazione, la cui violazione è punita a livello disciplinare.

Nel caso in cui la Segnalazione pervenga tramite canali diversi da quelli sotto citati e/o a soggetti non competenti, e nella Segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, oppure tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per il soggetto ricevente di inoltrare con immediatezza, entro 7 giorni dal ricevimento, la Segnalazione e l'eventuale documentazione di supporto ricevuta, utilizzando i canali whistleblowing qui indicati, dandone contestuale notizia al Segnalante (ricordando che le segnalazioni possono essere anche anonime).

È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione. Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e/o comunque coinvolte o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



SCUOLA PER TE

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

5.2 Contenuto della segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria, a riscontro anche della fondatezza della segnalazione, al Segnalante è suggerito di fornire le informazioni indicate nell'allegato 1 o, almeno, i seguenti elementi utili:

- le generalità del Segnalante (nome, cognome, posizione o funzione svolta), **salvo questi ritenga di procedere con una segnalazione anonima**;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, astenendosi da indicare elementi che non rilevano ai fini della segnalazione, quali opinioni personali;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- le generalità del Segnalato, soggetto a cui viene attribuita la violazione o elementi utili ad identificarlo, se conosciute;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- una descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

5.3 Gestione della segnalazione

Il Gestore della segnalazione analizza e classifica le segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell'ambito di tali attività di supporto, il Gestore della segnalazione fornisce al Segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene da un avviso di ricevimento della stessa o si intende dare alla segnalazione, specificando se la segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del Decreto.



SCUOLA PER TE

Il Gestore della segnalazione, in via preliminare, valuta anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle segnalazioni adeguatamente circostanziate.

Il Gestore della segnalazione, in particolare, determina:

- l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- la chiusura delle segnalazioni, in quanto: i) generiche o non adeguatamente circostanziate; ii) palesemente infondate; iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; iv) "circostanziate verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; v) "circostanziate non verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della segnalazione.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Gestore della segnalazione ha facoltà di:

- svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle persone coinvolte nella segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti;
- avvalersi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni alla Fondazione, qualora gli approfondimenti svolti richiedano verifiche con competenze specifiche e tecniche.

In questo caso, richiede l'assenso del Direttore Generale (di seguito, **DG**) salvo che lo stesso sia il soggetto Segnalato.

5.4 Fase istruttoria

Qualora la segnalazione si riveli potenzialmente fondata, il Gestore della segnalazione apre la fase istruttoria, con l'obiettivo di:

- procedere ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi interni della Fondazione esaminati.



SCUOLA PER TE

Non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni della Fondazione coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime.

Nel corso della fase istruttoria, il Gestore della segnalazione può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante.

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione, anche il Segnalato, i quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Segnalato dell'esistenza della segnalazione, **pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante**, delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione e dei Facilitatori.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti della Fondazione utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi informatici e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture della Fondazione; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

5.5 Conclusione del procedimento

- Qualora, all'esito finale della seconda istruttoria la **segnalazione risulti fondata** e rilevante ai sensi del Decreto, il Gestore della segnalazione provvede a quanto segue:
 - a)** predisporre un report completo dell'attività svolta e di quanto emerso dall'istruttoria, curando di non violare diritti delle persone ivi menzionate, in particolare per quanto riguarda l'identità del Segnalante. In particolare, in questa fase, possono usarsi codici identificativi o pseudonimi;
 - b)** comunica il report e l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione (e/o al DG, in caso di accertamento dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità in capo ad un amministratore)
 - c)** comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile dell'area/funzione presso la quale è addetto l'autore dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità;
 - d)** ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente ed applicabile, presenta una denuncia all'Autorità competente.



SCUOLA PER TE

I soggetti di cui alle precedenti lett. b) e c) provvederanno, a loro volta, ad informare il Gestore della segnalazione in merito agli eventuali provvedimenti adottati a seguito dell'accertamento dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità segnalata.

▪ Nel caso in cui, invece, la **segnalazione non risulti fondata** o rilevante ai sensi del Decreto, il Gestore della segnalazione procede all'archiviazione della stessa, precisando le relative motivazioni nel software utilizzato per il Canale interno.

Il Gestore della segnalazione, una volta l'anno, informa gli organi sociali in ordine alle segnalazioni ricevute, agli esiti delle verifiche relative a tali segnalazioni nonché ai casi di archiviazione.

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di istruttoria, il Gestore della segnalazione archivia per almeno 5 anni, nel rispetto degli standard di sicurezza e riservatezza indicati dal Decreto, tutta la documentazione relativa alla segnalazione ricevuta, alla gestione ed agli esiti della stessa (e-mail, comunicazioni, pareri di esperti, verbali, documentazione allegata, ecc.).

6. TUTELA DEL SEGNALANTE

6.1 Tutela dell'identità del Segnalante

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – **GDPR**) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – **Codice Privacy**).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato.



SCUOLA PER TE

A tal fine, in tali casi è data preventiva **comunicazione scritta** al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La riservatezza del Segnalante è garantita anche se tale soggetto segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Fondazione.

6.2 Misure di protezione per il Segnalante

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica o della denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Esempi di ritorsioni previste dal D.lgs. 24/2023 sono: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore



SCUOLA PER TE

nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, il compimento di atti ritorsivi verso il Segnalante o gli soggetti sopra indicati può dare luogo a responsabilità disciplinare ai sensi del contratto applicabile a chi commette tali atti.

6.3 Responsabilità del Segnalante

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi.

Qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento, motivata da intenti ritorsivi, discriminatori o lesivi della Fondazione o dell'altrui reputazione e sia stata effettuata con dolo o colpa grave, oltre ad eventuale denuncia alla competente Autorità qualora necessaria, si darà corso alle azioni disciplinari anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio dal contratto applicabile al Segnalante.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al GDPR e al Codice Privacy da parte della Fondazione.





SCUOLA PER TE

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6 GDPR per l'adempimento degli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, è necessario raccogliere il consenso dell'interessato per poterne rilevare l'identità del Segnalante, nel caso di attivazione del procedimento disciplinare da parte della Fondazione contro il presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

Il Gestore della segnalazione e gli eventuali delegati sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 quaterdecies, D.Lgs. 196/2003. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è nominato attraverso atto di nomina ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul sito web della Fondazione.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del Decreto, è stato effettuato un Privacy Impact Assessment (**PIA**), redatto ai sensi dell'art. 35 GDPR, al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, la Fondazione cura l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura, avvalendosi del Canale di segnalazione, la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto presso la sede della Fondazione.

8. CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE

8.1 SEGNALAZIONE AD ANAC

Il Decreto e le Linee Guida ANAC indicano che il Segnalante deve preferire il Canale interno o le altre forme di comunicazione della segnalazione offerte dalla Fondazione.



SCUOLA PER TE

Tuttavia, il Decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un Canale esterno, gestito direttamente da ANAC, reperibile al sito web <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Tale Canale esterno garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona Segnalata e di tutte le altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC sono

1) Se il canale interno obbligatorio

- non è attivo

- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni

2) Il Segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito

3) Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna

- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito

- questa potrebbe determinare rischio di ritorsione

4) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

8.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:

1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



SCUOLA PER TE

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

8.3 DENUNCIA

Il D.lgs. 24/2023 riconosce anche la facoltà al Segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente all'Autorità Giudiziaria competente. In sostanza, il lavoratore può decidere di rivolgersi direttamente all'Autorità senza obbligo preventivo della Segnalazione whistleblowing.

